



COMUNE DI MASSALENGO

Piazza della Pace n. 1 – e-mail: ufficiotecnico@comune.massalengo.lo.it
c.a.p. 26815 – Massalengo (LO) – Tel. 0371-480775 – 0371-480439 Fax 0371-480046

Prot. n. 3100/2024
Cat. 2 Classe 1 Fasc. 1
Data 02.04.2024

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 5 DEL 02.04.2024

**Inagibilità dell'immobile posto nel Comune di Massalengo, in via _____ – identificato
catastralmente al foglio n. _____ mapp. _____ sub. _____**

IL SINDACO

Premesso che in data 30.04.2024 è stato effettuato un intervento da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lodi, presso l'immobile sito in via _____ n. _____ a Massalengo (Lo);

Preso atto del conseguente verbale acquisito al protocollo del Comune di Massalengo in data 02.04.2024 prot. n. 3035 (Rapporto d'intervento n. 535 del 30.03.2024) con il quanto viene prescritto quanto segue:

"In via cautelativa si è reso temporaneamente necessario prescrivere le seguenti misure urgenti:

- 1. interdire l'utilizzo dell'abitazione che, pur non interessata direttamente dalle fiamme dell'incendio ma parzialmente dal fumo dello stesso, mostrava evidenti carenze igienico-sanitarie;*
- 2. interdire l'utilizzo dell'utenza del gas."*

Considerato che a seguito del sopralluogo congiunto tra l'Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Locale del Comune di Massalengo effettuato in data 02.04.2024, a tutela della privata e della pubblica incolumità, l'immobile di cui trattasi, deve essere dichiarato inagibile e la proprietà, dovrà provvedere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, alla messa in sicurezza dell'edificio mediante la rimozione di tutto il materiale presente nello stesso certificando, mediante ditta specializzata l'adeguato smaltimento dei rifiuti presenti.

Al termine dell'intervento la proprietà, dovrà presentare poi al Comune una perizia, redatta da tecnico abilitato, che attesti la normale agibilità e messa in sicurezza dello stesso immobile.

Considerato altresì, che data l'urgenza di provvedere, è possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della Legge n. 241/1990;

Ritenuto pertanto necessario provvedere in merito;

VISTO l'art. 26 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 222 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs 267/2000

AL FINE di salvaguardare la privata e pubblica incolumità;

DICHIARA

1. che l'unità immobiliare, identificata catastalmente al Foglio n. Mappale Subalterno composta da un piano terra ed un piano primo di proprietà superficiaria delle ; qui viene formalmente dichiarata **inagibile** per le motivazioni espresse in narrativa a tutela della privata e pubblica incolumità da intendersi qui sostanzialmente riportate,

ORDINA

la notifica del presente provvedimento :

1. - Via , n. -
2. - Via , n. -

secondo le procedure previste dalle Leggi vigenti, con avvertenza che in caso di inosservanza si provvederà ai sensi di Legge, e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria;

DI PROVVEDERE entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, alla messa in sicurezza dell'immobile sito in , n. , mediante la rimozione di tutto il materiale presente nello stesso certificando, mediante ditta specializzata, l'adeguato smaltimento dei rifiuti presenti.

Al termine dell'intervento la proprietà, dovrà presentare poi al Comune una perizia, redatta da tecnico abilitato, che attesti la normale agibilità e messa in sicurezza dello stesso immobile.

AVVERTE

che, trascorsi 30 (trenta) giorni senza l'adozione dei provvedimenti a tutela della privata e della pubblica incolumità e di sicurezza alle cose, si provvederà alla denuncia all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

RICORDA

Alle Signore individuate in qualità di proprietari superficiali e fatti salvi eventuali diritti di terzi, che in tale loro qualità, sono responsabili penalmente, civilmente e patrimonialmente della omissione di azioni e provvedimenti a tutela della privata e della pubblica incolumità che ricadono in capo al proprietario o, comunque, a chi lo rappresenta legalmente.

Il presente provvedimento in copia semplice, verrà trasmesso al Comando Provinciale VV.F. di Lodi, al Comando Stazione Carabinieri di Borghetto Lodigiano.

Il Comando di Polizia Locale, è incaricato della verifica dell'ottemperanza alla presente ordinanza.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che il Responsabile del Procedimento Tecnico/Amministrativo è l'Ing. Luca Lena e che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso -Legge 6 dicembre 1971, n. 1034- al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano; oppure in via

alternativa, ricorso straordinario - D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199- al Presidente della Repubblica, entro 120 dalla notificazione.

Massalengo, 02.04.2024

